

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore scomparso" si intende:

- a)** il minore allontanatosi volontariamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
- b)** il minore sottratto, contro la propria volontà, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
- c)** il minore prematuramente deceduto.

2. Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore gravemente ammalato", si intende:

- a)** il minore che, a causa di grave patologia, è costretto a sospendere, per lunghi periodi, la frequenza scolastica;
- b)** il minore che, a causa di grave patologia, rientra a scuola portando evidenti segni di malattia.

3. Ai fini della presente legge con il termine "trauma" si intende il minore soggetto a grave trauma fisico o psichico dovuto ad incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.